

su abcdei diritti c'è
te l'avevo detto

**ABCDEI DIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.
SCARICALA DA **GOOGLE PLAY** O **APP STORE**.**

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

ABCDEI DIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.

**FP
CGIL**

A cura di Antonio Marchini

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)

CHE COS'È IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)?

Si tratta dell'indennità che viene erogata al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il Trattamento di Fine Servizio, in generale, trova applicazione nei confronti dei dipendenti del settore pubblico.

A CHI SPETTA?

In buona sostanza il Trattamento di Fine Servizio è l'indennità che viene erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico assunti a tempo **indeterminato prima del 1° gennaio 2001**.

Comprende inoltre i Dipendenti Pubblici che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri.

Pertanto, chi ha prestato servizio presso un ente pubblico, ed è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, ha diritto ad una delle diverse tipologie di liquidazione in base al settore di appartenenza.

I DIVERSI TIPI DI INDENNITÀ DI TFS

Una peculiarità del Tfs riguarda la variabilità di questa indennità.

Essa, infatti, non consiste in un'unica prestazione, ma di diverse prestazioni che possono essere corrisposte sotto il suo regime.

Nello specifico parliamo di:

- indennità di buonuscita, spettante alla generalità dei dipendenti civili e militari dello stato;
- indennità premio di servizio, spettante ai dipendenti del comparto enti locali e sanità;
- indennità di anzianità, che spetta ai dipendenti del cosiddetto parastato (cioè ai dipendenti degli enti pubblici non economici).

SERVIZI VALUTABILI

Sono utili ai fini dell'Indennità di Buonuscita i servizi:

- di ruolo;
- non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo;

- ricongiunti, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;
- ricongiunti, ai sensi dell'articolo 28, legge 29 gennaio 1986, n. 23 (personale docente e non docente delle università statizzate) e dell'articolo 4, comma 4, legge 29 luglio 1991, n. 243 (professori e ricercatori delle libere università);
- resi dal personale appartenente a enti o amministrazioni interessati da processi di mobilità, soppressione, fusione o trasformazione non iscritti alle casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e transitato ad amministrazioni gestite da INPS ai fini previdenziali;
- servizio militare di leva in corso o successivo al 30 gennaio 1987.

CALCOLO DEL TFS TRATTAMENTO FINE SERVIZIO

Ai fine del Calcolo del TFS l'importo finale si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge.

Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non si considera.

LO SCAGLIONAMENTO DELLE SOMME

Le somme sono differenti a seconda dell'importo che dovrà essere erogato:

1. uguale o inferiore a 50.000 lordi, la somma sarà erogata in un'unica soluzione;
2. tra 50.000 e 100.000 lordi, la somma sarà erogata in due rate annuali, di cui la prima equivalente a 50.000 e la seconda equivalente alla rimanenza;
3. superiore a 100.000 lordi, la somma sarà erogata in tre rate annuali, di cui le prime due equivalenti a 50.000 ciascuna e la terza equivalente alla rimanenza.

I TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

I tempi di pagamento subiscono delle modifiche in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro.

La normativa di riferimento è rintracciabile nell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.

Secondo questi dettami normativi indicati la liquidazione del TFS avviene con le seguenti tempistiche:

- a) entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Passata questa finestra temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- b) oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età. Passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- c) inoltre, in caso di pensione quota 100, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla pensione sarebbe maturato;

infine, dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. Anche qui passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

L'ANTICIPO DEL TFS TRATTAMENTO FINE SERVIZIO

La normativa vigente prevede termini dilatori per la corresponsione del trattamento di fine servizio (Tfs) o del trattamento di fine rapporto (Tfr) ai pubblici dipendenti: 24 mesi dalla data del pensionamento, qualora la cessazione sia intervenuta per fruizione di pensione anticipata, o 12 mesi se per effetto di pensionamento di vecchiaia ovvero per raggiungimento della massima anzianità di servizio.

L'art. 23, comma 2, D.L. n. 4/2019 stabilisce che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile dell'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i pensionati possono presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro, richiesta di finanziamento di una somma corrispondente a quanto maturato a tale titolo, nella misura massima di 45.000 euro.

Per consentire il rimborso del finanziamento e degli interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio ne trattiene l'importo fino a concorrenza del finanziamento; l'importo trattenuto non è soggetto a sequestro o pignoramento o comunque ad esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

Il finanziamento è garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio.

Al fine è stato istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti in questione; la garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e i suoi interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

Il Dpcm n. 51/2020 disciplina i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'accesso al finanziamento e le modalità di funzionamento del Fondo, gestito dall'Inps in un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato, e della garanzia statale di ultima istanza.

La certificazione del diritto

Ricevuta la richiesta di finanziamento la banca deve rendere disponibile al richiedente, secondo quanto stabilito dal decreto, l'informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

La domanda di certificazione del diritto all'anticipo va presentata dal richiedente all'ente erogatore.

Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'Inps la domanda dev'essere redatta secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito dell'Istituto direttamente dall'utente, munito di Pin oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione ammessi dalla legge; gli interessati potranno anche rivolgersi agli enti di patronato o agli altri intermediari dell'Inps.

Le amministrazioni che erogano direttamente il trattamento di fine servizio comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda.

L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale «lavoropubblico.gov» e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione dovrà comunicare al richiedente, anche con modalità telematiche:

- la certificazione del diritto al trattamento e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: a) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; b) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative allo stesso trattamento, con specifica delle cessioni effettuate;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo;
- l'indicazione dell'indirizzo Pec dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni (gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo).

Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100» dovrà ricevere dall'Inps, o dalla propria amministrazione in qualità di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del trattamento, tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per vecchiaia o per anzianità di servizio.

La domanda di anticipo

Il richiedente in possesso della certificazione deve presentare la domanda di anticipo alla banca con le modalità che saranno definite nell'accordo quadro. La domanda di anticipo, nella quale occorre indicare il conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione del diritto;

b) proposta di contratto di anticipo;

c) dichiarazione sullo stato di famiglia, con indicazione dell'importo dell'eventuale assegno dovuto al coniuge separato o all'ex coniuge divorziato.

La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l'insussistenza di casi che ne giustifichino il rigetto, deve comunicare l'accettazione al richiedente e all'ente erogatore il quale, acquisita la garanzia del Fondo, comunicherà alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo e «congelerà» il relativo importo dell'anticipo.

La banca provvederà all'accredito dell'importo erogato entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo, predisposto dalla stessa banca sulla base dello schema di proposta di contratto allegato all'accordo quadro.

La proposta non può essere accettata quando vi sia discrepanza tra l'anticipo richiesto e le informazioni comunicate dall'ente erogatore, o se il trattamento offerto in garanzia, o parte di esso, sia di spettanza del coniuge separato o divorziato, oppure se il richiedente sia registrato, in relazione a debiti scaduti o sconfinanti, negli archivi della centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla banca per analoghe tipologie di finanziamento.

Il sistema di garanzie

La garanzia del Fondo può essere attivata in caso di impossibilità per l'ente erogatore di rimborsare alla banca l'importo dell'anticipo. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato, nonché nel privilegio.

Per la riscossione dei suoi crediti il gestore potrà avvalersi di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.

La garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, sempreché il difetto di veridicità di dati, notizie o dichiarazioni fosse noto alla banca.

La garanzia di ultima istanza dello Stato opera, poi, in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e al gestore.

Il pensionato può presentare in ogni momento richiesta di estinzione, anche parziale, dell'anticipo, con oneri a proprio carico; è riconosciuto alla banca un indennizzo parametrato all'importo rimborsato in anticipo, nella misura massima stabilita nell'accordo quadro.

DETASSAZIONE DEL TFS

Dal 1° gennaio 2019 l'articolo 24 del DL 4/2019 ha ridotto l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'indennità di fine servizio e sugli altri trattamenti concessi in favore dei dipendenti pubblici per la cessazione dal rapporto di lavoro.

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

Il diritto all'Indennità o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.

Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l'intenzione di avvalersi del diritto.

PASSAGGIO AL TFR

I lavoratori con diritto all'Indennità che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di TFR. Il valore dell'Indennità di Buonsicilia maturata fino a quel momento

costituisce il montante della prestazione di fine rapporto, a cui si aggiungono i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La prestazione verrà corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro.

DIFFERENZE CON IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Rispetto al trattamento di fine rapporto, (ne parliamo in maniera approfondita in questo articolo), il trattamento di fine servizio diverge sotto alcuni aspetti molto importanti.

Nello specifico:

- L'accantonamento del TFR risulta a carico del datore di lavoro;
- I contributi del TFS sono versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente (sulla base imponibile dell'80% dello stipendio utile);
- Il calcolo del TFS si elabora sull'ultima retribuzione integralmente percepita, al contrario del TFR che si ottiene su una somma della retribuzione su base annua.

Infine, rispetto al TFR (natura contributiva), il TFS ha carattere non solo di salario differito (natura retributiva), ma ha anche carattere previdenziale.

ESEMPIO CALCOLO TFS DIPENDENTI PUBBLICI

Per uno stipendio lordo 1.500 € con 35 anni di servizio il calcolo sarà:

- $1500 \times 80\% = 1.200$
- $1200 \times 35 = 42.000$
- $42.000 \times 13 = 546.000$
- $546.000 \div 12 = 45.550 \text{ €}$

Le prestazioni sono corrisposte d'ufficio, il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per accedervi.